SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — **Anno 85° — Numero 60**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 26 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 400
» semestrale	» 100	» semestrale	» 200
» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 100
Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 120	Abb. annuo	L. 240
» semestrale	» 60	» semestrale	» 120
» trimestrale	» 30	» trimestrale	» 60
Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abbonamento annuo. . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle Aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine ed i trasferimenti dei notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, concernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

Art. 2.

Per la durata della presente guerra e sino a sei mesi dalla sua cessazione, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà, nei casi di stretta e comprovata necessità, di coprire, con proprio decreto, anche senza concorso, i posti notarili vacanti, trasferendovi notai in esercizio, che ne facciano domanda.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare, per gli adempimenti di cui agli articoli 18 e 24 della detta legge, un nuovo termine non superiore a giorni centoventi ai notai, che, per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto provvedervi nei termini di cui al 1° e 2° comma del citato art. 24.

Detto termine può, per gravi e giustificati motivi, essere ulteriormente prorogato dal Ministro per la grazia e giustizia di altri centoventi giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

I termini anzidetti potranno, per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere rispettivamente prorogati di altri giorni novanta e di altri giorni trenta.

Sino alla ricostituzione dei Consigli notarili le relative funzioni saranno esercitate dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un giudice da lui delegato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 151. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 138 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto; ma nel computo dei quattro anni dalla nomina, agli effetti ivi considerati, non si tiene conto del tempo trascorso in servizio militare.

Art. 2.

La dichiarazione di cui all'art. 1 è emessa su richiesta del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio giudiziario delibera prendendo in esame l'attività svolta da ciascun uditore, le particolari attitudini da lui dimostrate e la sua condotta pubblica e privata, tenuti presenti i rapporti dei superiori gerarchici.

Art. 3.

L'uditore dichiarato non idoneo dal Consiglio giudiziario potrà, entro il temine di un mese dal giorno in cui fu comunicata la dichiarazione di non promovibilità, ricorrere, anche in base a nuovi titoli e documenti, ad una Commissione sedente presso il Ministero di grazia e giustizia, composta dal Primo presidente della Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato di grado 3°, dal Capo del personale della magistratura e da quattro magistrati di grado 4°.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 150. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521;

Vista la legge 30 giugno 1942, n. 681;

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, la garanzia dello Stato nei casi di impossibilità del mutuatario di costituire, in tutto o in parte, la garanzia prevista dall'articolo medesimo.

Art. 3.

La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 è autorizzata con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia non sia superiore a L. 100.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le decisioni della Giunta sono in tal caso adottate su relazione dell'intendente di finanza.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sarà determinata la somma globale che potrà essere annualmente erogata per i contributi di cui al secondo comma.

Per il comune di Roma i relativi provvedimenti sono adottati con le modalità stabilite dalla legge vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 109. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, recante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

d) un presidente di Deputazione provinciale e un sindaco da designarsi dal Ministro per l'interno;

e) quattro esperti nella materia delle finanze locali scelti, rispettivamente, due dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il Tesoro e uno dal Ministro per le finanze.

Il vice presidente è scelto dal Ministro per l'interno tra i membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al IX, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione dell'interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle finanze.

E' in facoltà del presidente di ripartire la Commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze tanto della Commissione quanto delle Sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e per i servizi relativi;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, contenente il riordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari;

Visto il decreto 16 luglio 1942 del Ministro per l'agricoltura e foreste, con cui venne determinata la

sfera di competenza degli enti economici dell'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1941, n. 969, che istituisce l'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti al Commissario del Consorzio nazionale canapa, di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

L'Ente nazionale esportazione canapa è soppresso.

Le sue attribuzioni sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

Art. 5.

La gestione dei patrimoni dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa è affidata al Consorzio nazionale canapa.

I patrimoni medesimi saranno definitivamente attribuiti secondo le disposizioni che verranno emanate con decreti, rispettivamente, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri interessati, salvi, in ogni caso, i diritti dello Stato per le somme versate ai sensi del R. decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969, allo scopo di formale il capitale dell'Ente nazionale esportazione canapa.

Con decreto Luogotenenziale verrà disciplinata la situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Commissario entro il termine che gli sarà stabilito nel provvedimento di nomina. Nello statuto verranno fissati la sede e gli organi deliberativi, esecutivi e di controllo; vi saranno pure disciplinati, la partecipazione degli interessati, le quote di partecipazione, il diritto di recesso, l'esercizio finanziario e l'impiego degli utili.

Lo statuto verrà approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 9.

Per lo svolgimento della sua attività, il Consorzio può istituire uffici regionali e provinciali.

Presso ciascuno di tali uffici è istituito, con funzioni di consulenza e di assistenza, un Comitato composto dagli esponenti delle categorie interessate all'attività del Consorzio. Nello statuto previsto dell'articolo precedente saranno stabiliti il numero dei membri, le modalità della loro nomina e la durata in carica, nonchè le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 197. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 settembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,95

Media dei titoli del 13 settembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,10
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie - per i quali provvede altra istituzione - e gli insegnanti elementari cessati dal servizio prima del 1° settembre 1942 e loro superstiti.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1944 all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali - via Lima n. 51 - Roma.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° atto notorio municipale redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani. Di

ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

— lo stato civile,
— la professione,
— la condizione economica,
— lo stipendio o il salario,
— la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato;

4° certificato dell'Ufficio delle Imposte da cui risulti l'inesistenza di redditi dell'aspirante.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati:

a) il decreto di cessazione dal servizio;

b) una dichiarazione della campetente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di morte del marito;

c) il certificato di conservata vedovanza;

d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità;

e) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante;

f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

inoltre, per gli orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili, un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova;

d) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Commissario: avv. F. CARBONE

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.